

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2136**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati MAGLIETTA, PIERACCINI e BARONTINI***Annunziata il 21 marzo 1956***Conglobamento totale del trattamento economico
del personale delle ricevitorie del lotto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, trova la sua ragione di essere nella necessità di normalizzare la situazione del personale addetto alle ricevitorie del lotto poiché, com'è noto, si tratta di questione non risolta in sede di legge delega.

Il personale in servizio presso le ricevitorie del lotto è costituito da: ricevitori, aiutoricevitori, commessi avventizi.

I ricevitori, riconosciuti con decreto del Ministro delle finanze e prescelti fra gli aiutoricevitori, secondo l'ordine di ruolo, hanno la gestione delle ricevitorie. Ad essi viene attribuito un aggio graduale sulle somme da ciascuno riscosse durante l'esercizio finanziario nelle rispettive ricevitorie, rimanendo, però, a loro carico le spese di gestione, comprese quelle per il personale.

Ai ricevitori che non raggiungono un determinato aggio, viene corrisposto un minimo fisso, la cui entità — in aggiunta al carovita, esteso da tempo a tutto il personale del lotto nella misura fissata per tutti gli altri dipendenti statali — è insufficiente alla modesta esistenza di una famiglia. D'altra parte, per un numero di ricevitori con riscossioni elevate, l'aggio percepito raggiunge, talvolta, cifre rilevanti.

È così fra piccoli, medi e grandi ricevitori sono in atto delle sperequazioni notevoli, aggravate, anche, dalle spese di gestione, e particolarmente dagli affitti non sempre in rapporto all'entità degli aggi percepiti.

Si verifica, pertanto, per molti ricevitori — medi e piccoli — che l'elevato costo delle spese di gestione assorbe, quasi interamente, l'aggio percepito e così ad essi rimane quale retribuzione, il solo carovita.

La situazione degli aiutoricevitori, nominati a seguito di concorso, e degli avventizi, nominati dal Ministro delle finanze, è delle più drammatiche. Essi percepiscono degli stipendi conglobati, per prestazioni di otto ore, in lire 30.400, 20.300, 15.200 a seconda che si tratti di 6, 4 o 3 giorni lavorativi nella settimana.

Tale orario non è sempre sufficiente alle esigenze del servizio e determina continui conflitti fra ricevitori e dipendenti, essendo i primi retribuiti ad aggio e quindi interessati a protrarre l'orario ed i secondi interessati al rispetto dell'orario perché retribuiti a stipendio fisso.

Al fine pertanto di assicurare un equo trattamento economico a tutto il personale del lotto, il che naturalmente importerà un sensibile miglioramento del servizio e delle riscossioni, si propone con l'unità proposta

di legge di modificare alcuni articoli del decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito in legge n. 973 e successive modifiche e del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Art. 89. — Si attribuiscono a tutto il personale del lotto, stipendi con relativi scatti, in analogia a quanto previsto per gli altri dipendenti statali, ed una percentuale complessiva di aggio del 2,70 per cento di cui l'1 per cento a favore del personale sussidiario per stimolare anche in questo personale l'interessamento ad aumentare le riscossioni.

Art. 95. — Si pone a carico del Ministero delle finanze le spese del personale e dei locali; fermo restando a carico dei ricevitori le spese di cancelleria, di manutenzione e arredamento dei locali.

Art. 191. — Si stabilisce per il personale sussidiario una prestazione uniforme di 40 ore settimanali di servizio in relazione alle particolari necessità di funzionamento delle ricevitorie.

Le modifiche proposte per gli altri articoli, della citata legge, ad eccezione dell'arti-

colo 3 che estende, in quanto compatibili, al personale del lotto i provvedimenti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1955, n. 767, hanno carattere complementare ai precedenti articoli modificati, in quanto aggiornano le trattenute del fondo di previdenza, la misura della 13^a mensilità e le quote di famiglia in relazione alla nuova situazione economica che l'unità proposta di legge, stabilisce per il personale delle ricevitorie del lotto.

Il costo del provvedimento in questione, (come rilevasi dall'unito computo contabile — allegato B), comporta un aumento nominale di spesa di lire 562 milioni che peraltro risulterà largamente compensato dalle maggiori entrate verificatesi nell'esercizio 1955-56 e dall'ulteriore incremento che deriverà dal miglioramento del servizio.

A conclusione di questa relazione ci sia consentito rivolgere un vivo appello a tutti gli onorevoli colleghi per l'integrale accoglimento della legge proposta, la quale, avendo presente l'interesse dell'Amministrazione assicura un equo trattamento retributivo ad una categoria che ha tutti i titoli per essere considerata secondo principi di giustizia e di equità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 91 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è soppresso.

ART. 2.

Gli articoli 89, 94, 95, 99 e 100 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 89. — « Al personale delle ricevitorie del lotto sono attribuiti gli stipendi, di cui alla tabella in allegato A del presente decreto.

Le percentuali di aggio dovute al personale del lotto sulle riscossioni effettuate nelle rispettive ricevitorie, sono come appresso fissate:

Ricevitori	L. 1,70 %
Aiutoricevitori ed avventizi	» 1 — %

La ripartizione della percentuale dell'1 per cento agli aiutoricevitori ed avventizi viene effettuata nella stessa proporzione dei rispettivi stipendi ».

Art. 94. — « Ai fini dell'applicazione delle ritenute per imposte, di quella stabilita a favore dell'Ente fondo di previdenza per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto e di qualsiasi altra ritenuta obbligatoria venisse imposta, la spesa di esercizio delle ricevitorie per cancelleria, manutenzione ed arredamento dei locali, viene ragguagliata ai tre quinti dell'aggio lordo spettante ai ricevitori, ai sensi del precedente articolo 89 ».

Art. 95. — « L'affitto dei locali adibiti a sede di ricevitorie del lotto, è a carico dell'Amministrazione del Ministero delle finanze ».

Art. 99. — « I ricevitori, nonché gli aiutoricevitori e gli avventizi incaricati alla gestione di una ricevitoria contribuiscono all'Ente fondo di previdenza per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta di stipendio e sui due quinti dell'aggio lordo, nella seguente misura:

Ricevitorie di 1 ^a classe.	8 %
» di 2 ^a »	7 %
» di 3 ^a »	6 %
» di 4 ^a »	5 %

Gli aiutoricevitori e gli avventizi che non hanno gestione di ricevitorie contribuiscono all'Ente fondo di previdenza con ritenute del 5 per cento della retribuzione loro aspettante ».

Art. 100. — « Il settimo dell'aggio, nella misura dell'1,70 per cento, liquidato a ciascuna ricevitoria ai sensi del precedente articolo 94, viene attribuito alla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623, trasferita ai termini del regio decreto 11 marzo 1923, n. 614, nell'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato.

Agli effetti della presente disposizione la gestione di ciascuna ricevitoria inferiore ad un anno viene ragguagliata ad un anno intero ».

ART. 3.

L'articolo 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutoricevitori e i commessi avventizi autorizzati, sono tenuti all'osservanza

dell'orario e dei turni di servizio prescritti, purché in una settimana non si eccedano, complessivamente, quaranta ore lavorative.

È compreso nelle ore di servizio il tempo che detto personale impiega per incarichi relativi al servizio fuori dell'ambito delle ricevitorie ».

ART. 4.

Le indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e successive modificazioni, e l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 399, sono soppressi. È del pari soppresso l'assegno personale pensionabile accordato agli aiutoricevitori ed agli avventizi autorizzati con decreto ministeriale 4 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del novembre 1952.

Al personale delle ricevitorie del lotto sono attribuite le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede con le stesse norme di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

ART. 5.

L'importo della 13^a mensilità spettante al personale del lotto ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1948, n. 1741, è pari ad un dodicesimo degli stipendi di cui alla allegata tabella A con esclusione di qualunque percentuale di aggio.

ART. 6.

Agh eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1^o luglio 1955.

TABELLA — ALLEGATO A

STIPENDI DOVUTI DAL 1° LUGLIO 1955
AL PERSONALE ADDETTO ALLE RICEVITORIE DEL LOTTO

	Stipendi annui lordi
Ricevitori con oltre 15 anni di servizio	L. 684.000
Ricevitori con oltre 10 anni di servizio	» 612.000
Ricevitori con oltre 5 anni di servizio	» 576.000
Ricevitori con meno di 5 anni di servizio	» 516.000
Aiutoricevitori con oltre 5 anni di servizio	» 432.000
Aiutoricevitori con meno di 5 anni di servizio	» 398.000
Commessi avventizi autorizzati	» 390.000

STIPENDI DA PRENDERE A BASE PER IL CALCOLO DELLA RITENUTA
PER IL FONDO ASSEGNI VITALIZI
DEL PERSONALE DEL LOTTO SINO AL 1° LUGLIO 1955.

	Stipendi annui lordi
Ricevitori con oltre 15 anni di servizio	L. 378.000
Ricevitori con oltre 10 anni di servizio	» 319.440
Ricevitori con oltre 5 anni di servizio	» 293.880
Ricevitori con meno di 5 anni di servizio	» 246.000
Aiutoricevitori con oltre 5 anni di servizio	» 180.000
Aiutoricevitori con meno di 5 anni di servizio	» 156.000
Avventizi	» 154.560

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA — ALLEGATO B.

SPESA ATTUALMENTE SOSTENUTA LIRE 4.417.500 000

	Calcolo dell'onere
N. 552 Ricevitori con oltre 15 anni di servizio (684.000)	L. 377.568.000
N. 217 Ricevitori con oltre 10 anni di servizio (612.000)	» 132.804.000
N. 425 Ricevitori con oltre 5 anni di servizio (576.000)	» 244.800.000
N. 396 Ricevitori con meno di 5 anni di servizio (516.000)	» 204.336.000
N. 1196 Aiutoricevitori con oltre 5 anni di servizio (432.000)	» 516.672.000
N. 384 Aiutoricevitori con meno di 5 anni di servizio (398.400)	» 152.985.600
N. 2700 Avventizi (390.000)	» 1.053.000.000
	<hr/>
	L. 2.682.165.600
Carovita. differenze 120 per cento per 3.900 unità (lire 3.200 × 12 × 3.900) .	» 149.760.000
Quote complementari: medie 7.110 lire × 12 per 6.800 unità	» 494.856.000
13 ^a mensilità (un dodicesimo di lire 2.682.165.600)	» 223.513.800
Fitto locali ricevitorie	» 660.000.000
2,70 per cento aggio su 28 miliardi e 500 milioni	» 769.500.000
	<hr/>
Spesa totale	L. 4.979.795.400
	<hr/> <hr/>

In confronto alla spesa attuale vi è un aumento nominale di 562 milioni in parte determinato (per circa 100 milioni) dalle maggiori ritenute di ricchezza mobile e complementari sui nuovi lordi. È peraltro da ritenere che il gettito del lotto abbia avuto nel 1955 un andamento eccedente quello del 1953-54 calcolato ai fini del suddetto calcolo.